



*Città di Chioggia* città d'arte

*Città Metropolitana di Venezia*

*Città di Chioggia*

SETTORE AFFARI GENERALI/SERVIZI SOCIALI

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO

**"CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE (CASF)"**

**del Comune di Chioggia**

**CIG 7113268672**

### *Sommario*

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
- ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 4 VALORE DEL SERVIZIO
- ART. 5 CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 7 DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
- ART. 8 PERSONALE, NUMERO DELLE ORE
- ART. 9 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE
- ART. 10 TIROCINIO, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
- ART. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
- ART. 12 MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE
- ART. 13 SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)
- ART. 14 TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 15 PAGAMENTI E CORRISPETTIVI
- Art. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Art. 17 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- ART. 18 INADEMPIENZE E PENALITÀ
- ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 20 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
- ART. 21 RECESSO
- ART. 22 ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 23 OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'
- Art. 24 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
- Art. 25 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SPESE RELATIVE
- Art. 26 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 27 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
- Art. 28 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL'INCARICO
- Art. 29 CONTROVERSIE
- Art. 30 RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE
- DISPOSIZIONI FINALI
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Con D.G.R. n. 1855/2006, D.D.R. n. 194/2006 e D.G.R. n. 3791/2008 “Linee guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-sanitari” la Regione del Veneto ha disposto la costituzione e lo sviluppo, in ogni ambito territoriale ULSS, di un “Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)”. Il CASF è un servizio chiaramente identificabile per sede e per i professionisti che vi operano. Gli operatori assegnati si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e, in particolare, di promozione della cultura dell’affido e interventi diretti di sostegno ai bambini e alle famiglie affidatarie, ai sensi della legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e s.m.i..

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento triennale del Servizio “Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)” dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto n. 4 (Chioggia, Cavarzere e Cona) dell’Aulss n. 3, di seguito “Servizio”, con le modalità, nelle sedi e per gli orari descritti negli articoli successivi del Capitolato stesso. Il Comune di Chioggia è stato individuato quale capofila dei Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona.

### **ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

La durata dell’affidamento è stabilita in **anni TRE**, con decorrenza dalla data di effettiva consegna e inizio del servizio comunicata dal Settore Affari Generali/Servizi Sociali a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

### **ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potranno essere sospesi o abbandonati. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.

Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali, ecc.) l’Appaltatore dovrà darne comunicazione all’ente appaltante con la massima urgenza.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 «Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» e successive modifiche ed integrazioni; pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto da tale normativa di legge in materia di sciopero.

### **ART. 4 –VALORE DEL SERVIZIO**

L’importo a base d’asta per l’espletamento del Servizio è determinato in **€ 203.112,00** al netto di IVA, per l’intera durata del contratto, di cui 0,00 per oneri di sicurezza.

L’importo è calcolato sulla base delle voci di spesa riportate nel documento “Relazione tecnico-illustrativa” approvato in relazione al presente appalto, che computa il costo orario convenzionale parametrato sui costi orari del lavoro in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del Servizio, le spese generali di gestione dell’impresa le spese di produzione specifiche per il Servizio.

### **ART. 5 – CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di **100** punti, così ripartiti:

- Offerta economica **max punti 20**
- Offerta tecnica **max punti 80**

Per quanto riguarda l’offerta tecnica, La Ditta deve proporre un **progetto tecnico gestionale** analitico che preveda una programmazione dei servizi, per l’intera durata dell’appalto, in aderenza con le indicazioni contenute nel presente capitolato.

(N.B.: *Ciascun elaborato progettuale dovrà essere redatto utilizzando il seguente formato: dimensione foglio A4; margini: sup. 2,5 cm, sx 2 cm, dx 2 cm, inf. 2 cm; carattere ARIAL dimensione 10; interlinea 1,5. Le facciate in numero superiore a quelle indicate nella tabella seguente non verranno prese in esame dalla Commissione giudicatrice.*)

L’offerta tecnica sarà valutata in sede di gara sulla base dei seguenti criteri:

	Descrizione	Criteri motivazionali	Peso Attribuito al criterio
1)	<p><b>Proposta metodologica per l'attuazione degli interventi e delle prestazioni richieste all'art. 7. del presente Capitolato.</b> (Il concorrente deve illustrare la metodologia per l'organizzazione delle prestazioni indicate all'art. 7 del capitolato, evidenziandone gli aspetti caratterizzanti, finalizzati a perseguire gli obiettivi elencati al punto 7.1 e realizzare gli interventi di cui al punto 7.2 del Capitolato stesso.)</p> <p><u>Allegare relazione di max 15 facciate</u></p>	<p>Saranno valutati positivamente i seguenti elementi:</p> <p>a) la programmazione delle fasi di promozione (diffusa e mirata);</p> <p>b) la diffusione della cultura dell'affido all'interno del sistema dei servizi;</p> <p>c) percorsi per l'informazione e la formazione delle famiglie affidatarie;</p> <p>d) metodologia per la valutazione e la conoscenza della famiglia affidataria;</p> <p>e) metodologia per l'abbinamento e l'ipotesi progettuale (Progetto Quadro), il Progetto educativo individualizzato, la relazione tra famiglia affidataria e famiglia d'origine;</p> <p>f) l'accompagnamento e la chiusura del progetto di affido;</p>	50
2)	<p><b>Proposta operativa per le attività di supporto al Servizio Tutela Minori.</b> (Il concorrente deve illustrare le modalità per realizzare gli interventi di cui al punto 7.3 del Capitolato)</p> <p><u>Allegare relazione di max 3 facciate</u></p>	<p>Sarà valutata positivamente la descrizione delle modalità operative per supportare il Servizio Tutela dei minori nella gestione dei casi di maggior complessità (in particolare attività di consulenza e valutazione psicologica, nonché di accompagnamento dei minori in carico ai Servizi suddetti)</p>	10
3)	<p><b>Proposta metodologica e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del servizio reso.</b> (Il concorrente deve illustrare il sistema di monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività)</p> <p><u>Allegare relazione di max 3 facciate</u></p>	<p>Sarà valutata positivamente la descrizione delle modalità e degli indicatori idonei ad accertare l'efficacia e il miglioramento continuo del servizio, sia nei confronti della stazione appaltante che degli utenti.</p>	5
4)	<p><b>Formazione e supervisione delle risorse umane impegnate nell'ambito dei servizi.</b> (Il concorrente deve illustrare le attività di formazione e supervisione del personale impiegato nel servizio)</p> <p><u>Allegare relazione di max 3 facciate</u></p>	<p>Sarà oggetto di valutazione la qualità del programma di formazione del personale impiegato, le modalità di attuazione, gli argomenti trattati.</p> <p>L'offerta in particolare dovrà dettagliare il numero di ore annue di formazione per ciascuna figura professionale impiegata nel servizio ed un programma annuale "tipo" con relativi argomenti trattati. Indicare anche eventuali momenti di supervisione "esterna" del personale sui casi e modalità di svolgimento</p>	5
5)	<p><b>Rapporti di collaborazione con soggetti del terzo settore e volontariato.</b> (Il concorrente deve descrivere le modalità operative per garantire lo sviluppo sul territorio di un sistema di rete con gli stakeholders operanti sull'area in cui insistono i servizi stessi (enti pubblici e privati, agenzie educative, soggetti del terzo settore, ecc..))</p> <p><u>Allegare relazione di max 3 facciate</u></p>	<p>Saranno valutati positivamente i seguenti elementi:</p> <p>a) Proposte di attività di progettazione/co-progettazione – finanziate o autofinanziate – sviluppate nell'area in cui insiste il servizio oggetto dell'affidamento o in aree con caratteristiche omogenee a quella di realizzazione del servizio, finalizzate all'implementazione di reti di protezione e promozione sociale.</p> <p>b) Impiego di volontari quale arricchimento del progetto in aggiunta agli operatori indicati nel capitolato.</p>	4
6)	<p><b>Proposte di interventi e/o attività aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni di base previste dal capitolato, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale</b> (Il concorrente deve illustrare gli interventi e/o attività aggiuntive e migliorative)</p> <p><u>Allegare relazione di max 3 facciate</u></p>	<p>Saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di un punteggio eventuali proposte migliorative e/o innovative anche sperimentali con oneri a carico dell'aggiudicatario, ritenute rilevanti e compatibili con l'affidamento di cui trattasi.</p> <p>Dette proposte non devono limitarsi ad enunciazioni generali ma devono essere concreti interventi che siano inerenti e coerenti con l'oggetto del presente affidamento</p>	3
7)	<p><b>Ulteriori figure professionali messe a disposizione del servizio rispetto alle figure previste dal capitolato</b> (Il concorrente deve indicare se e quali figure professionali intende mettere a disposizione del servizio indicando per ciascuna di esse il profilo posseduto e le attività di supporto.)</p> <p><u>Allegare relazione di max 3 facciate</u></p>	<p>Saranno valutati positivamente i seguenti elementi:</p> <p>a) Profilo di qualificazione della figura proposta;</p> <p>b) congruenza della figura professionale rispetto alle attività previste dal servizio;</p> <p>c) diversificazione della figura professionale rispetto a quelle previste dal capitolato.</p>	3
<b>PESO TOTALE</b>			<b>80</b>

## ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovranno possedere i seguenti requisiti:

### 6.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. idonee dichiarazioni di referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l'articolo 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### 6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno verificati dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione definitiva mediante la richiesta delle documentazioni a comprova delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Sono richiesti i seguenti requisiti:

6.2.1 Aver effettuato con buon esito **servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto**, per un importo complessivo non inferiore ad **€ 135.408,00** IVA esclusa.

Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I..

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto /3) x anni di attività.

6.2.2 Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione con la quale attesta che metterà a disposizione il **personale richiesto per l'esecuzione del servizio** munito dei profili professionali, i titoli di studio e l'esperienza professionale così come riportati nel documento "Relazione tecnico-illustrativa" approvato in relazione al presente appalto.

## ART. 7 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro per l'affido e la solidarietà familiare è tenuto ad attuare le proprie azioni e compiti a favore dei Comuni dell'ambito territoriale del Distretto n. 4 (Chioggia, Cavarzere e Cona) dell'Auls n. 3.

Il Casf si colloca in una dimensione di confine tra il mondo dei servizi e il territorio, la comunità locale. Mantiene sempre l'ottica della promozione del territorio, è attivatore di processi.

Oggetto del presente Capitolato sono gli affidi familiari residenziali, diurni o a tempo parziale (per alcuni giorni alla settimana) realizzati ai sensi dell'art. 4 della legge 149. Si tratta di progetti di affidamento a famiglie o a singoli che normalmente non prevedono l'adozione del bambino o del ragazzo nella stessa famiglia. Non vengono trattati gli affidamenti preadottivi (capo III, legge 184/83) né si deve fare confusione con terminologie vicine (vedi per es. "l'affido al servizio sociale") propri di altri piani teorici ed operativi, anche se strettamente contigui o intersecanti quello dell'affidamento familiare.

### 7.1 – Obiettivi

Lo sviluppo dell'affido familiare rappresenta una delle forme di contrasto al perdurare di una cultura istituzionalizzante. La letteratura scientifica, la legislazione attuale della maggior parte dei paesi occidentali, nonché l'esperienza sul campo di molti operatori, suggeriscono oggi di privilegiare l'affidamento familiare.

L'affido familiare rappresenta una rilevante alternativa al collocamento in comunità e si pone come un'esperienza dinamica, una possibilità di crescita, una delle opportunità per il bambino o il ragazzo, compreso nel suo universo relazionale, di fortificarsi e sperimentare un legame affettivo "buono", non alternativo, ma complementare a quello con i genitori naturali.

In particolare il CASF si pone i seguenti obiettivi specifici:

- garantire una parte del percorso della protezione, lo strumento dell'affido;
- mantenere alta un'idea ampia di accoglienza, di crescita dei bambini nella unitarietà dei loro affetti e delle loro esperienze di vita;
- promuovere una cultura più globale di affido anche nei servizi;
- supportare il servizio titolare a pensare le opzioni possibili, rendere possibili le prognosi più difficili grazie alle risorse che riesce a mettere in campo;
- rilanciare l'affido familiare nel territorio, anche in senso numerico, affinché gli operatori e le famiglie se ne appropriino sempre di più, imparando a utilizzarlo nel migliore dei modi e in tutte le situazioni in cui sia possibile farlo, al fine di contribuire alla diminuzione dei processi di istituzionalizzazione;

- garantire una presa in carico efficace, efficiente e sempre più appropriata ai bambini e ai ragazzi che sono coinvolti nella delicatissima transizione da una famiglia ad un'altra; alle famiglie di origine che si trovano, per un certo periodo, senza il loro figlio e che possono scoprire nella competenza dei servizi, l'occasione per ricostruire la loro fragile e incerta esperienza di genitorialità; alle famiglie affidatarie che mettono a disposizione dei servizi, con generosità, ciò che hanno di più intimo: le relazioni nello spazio-tempo della ferialità della vita;
- diffondere la cultura dell'affido e della solidarietà non solo fra chi già opera in questo ambito, ma fra tutti coloro che in qualche modo contribuiscono alla sua realizzazione: amministratori pubblici, insegnanti, operatori dei servizi per gli adulti (dipendenze, psichiatria, ecc.), le famiglie;
- pensare all'affido nel "giusto momento" e non solo come soluzione finale di situazioni già troppo compromesse, e quindi come risorsa per tenere insieme le famiglie, piuttosto che per separarle;
- rilanciare un pensiero sulla solidarietà fra famiglie, sul valore delle risorse informali presenti in tutte le comunità locali

## 7.2 – Interventi richiesti (compiti e azioni)

L'intervento del Casf si gioca su due livelli:

1. la promozione della cultura dell'affido, il sostegno a progetti di prossimità (dimensione dei progetti di vicinanza solidale, continuità fra i progetti: una famiglia inizia con un piccolo lavoro di solidarietà familiare e poi questo può servire per prepararsi ad un affido più solido);
2. il lavoro diretto con i bambini e le famiglie.

In particolare vengono richiesti i seguenti interventi specifici:

- promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione alla cittadinanza (incontri di sensibilizzazione e informazione);
- la partecipazione alla programmazione territoriale sullo sviluppo delle risorse accoglienti;
- reperimento di famiglie disponibili per l'affido;
- attivazione e sostegno di reti con le associazioni di volontariato e le istituzioni presenti nel territorio del Distretto n. 4 Chioggia;
- corsi di formazione per famiglie affidatarie;
- conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie aspiranti all'affido;
- inserimento in banca risorse delle famiglie disponibili e aggiornamento periodico di essa;
- formazione permanente e sostegno a tutte le famiglie affidatarie della banca risorse che non hanno un affido in corso (gruppi dell'attesa);
- abbinamento minore/affidatario e contratto-progetto con la famiglia affidataria;
- accettazione delle richieste portate dal servizio titolare e successiva collaborazione per la redazione del Pei;
- collaborazione a tutte le fasi del progetto quadro tramite partecipazione all'unità di lavoro;
- sostegno all'affido e compartecipazione con servizio titolare alle verifiche semestrali;
- accompagnamento della famiglia affidataria;
- incontri di gruppo di sostegno ai diversi tipi di affido: per le famiglie con affidi residenziali, per le famiglie con affidi diurni;
- ridefinizione dell'eventuale disponibilità della famiglia affidataria al termine dell'esperienza di affido;
- progettazione grafica e contenuti di materiali informativi connessi alla promozione del servizio.

## 7.3 – Collaborazione con il Servizio Tutela minori

Il soggetto affidatario dovrà inoltre garantire la collaborazione con i Servizi Sociali comunali titolari delle funzioni dell'Affido e della Tutela dei minori, nonché con i Servizi Socio-Sanitari, attivando le figure professionali dello psicologo, dell'assistente sociale e dell'educatore per supportare il servizio titolare nella gestione dei casi di maggior complessità, aiutando a formulare le prognosi e le opzioni possibili anche mediante attività di consulenza e valutazione psicologica, nonché di accompagnamento dei minori in carico ai Servizi suddetti.

## 7.4 – Destinatari

- bambini o ragazzi (da 0 a 17 anni, ma il progetto di affido può anche accompagnare il ragazzo alla maggiore età e all'autonomia) che devono essere temporaneamente separati (anche per poche ore al giorno e/o alla settimana) dalla famiglia di origine, prevedendo che questi siano accolti in un ambiente familiare che consenta loro di fare positiva esperienza della sicurezza e dell'affetto necessari al loro sviluppo;
- famiglia affidataria e d'origine;
- associazionismo familiare e le reti di famiglie;
- adulti accoglienti;

- agenzie educative e sociali;
- servizi dell'ASL.

### **7.5 – Sede e orari**

La sede del CASF è individuata presso il Comune di Chioggia, Settore Servizi Sociali, sito in Palazzo Morosini, C.so del Popolo 1397, il quale mette a disposizione un Ufficio arredato con i necessari supporti informatici e tecnici, gli automezzi, sostenendo inoltre le spese per materiali di consumo e di cancelleria, le campagne promozionali, informative e formative.

Il Comune garantisce inoltre il supporto di personale di coordinamento e personale amministrativo

E' necessario che il Centro affido, per poter incontrare le famiglie nei loro tempi di vita, possa disporre di una grande flessibilità negli orari di apertura e/o di servizio al territorio (tardo pomeriggio, sera, sabato mattina, ecc.). Pertanto gli orari e i giorni di apertura del CASF, nonché delle attività da svolgersi sul territorio, saranno stabiliti dal Comune in base alle effettive esigenze relative al servizio.

In ogni caso dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, ore 09:00 / 12:00.

Potranno essere concordate variazioni al calendario sopra richiamato, previo accordo fra le parti, per far fronte ad eventi non programmabili sopravvenuti successivamente alla sua approvazione.

Inoltre il soggetto aggiudicatario dovrà concordare con i Servizi Sociali i giorni di chiusura e/o sospensione dei servizi.

### **ART. 8 – PERSONALE, NUMERO DELLE ORE**

Il personale richiesto ed i relativi profili professionali, i costi, la definizione del monte ore e dei servizi, nonché la definizione dei costi e del costo orario convenzionale omnicomprensivo posto a base di gara sono riportati nel documento "Relazione tecnico-illustrativa" approvato in relazione al presente appalto.

Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le nuove unità da assegnare dovranno poter documentare capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare il funzionamento del servizio con il personale e per le ore per ciascuna figura professionale come indicato nel citato documento "Relazione tecnica e prospetto economico".

### **Il Coordinatore**

Il Coordinatore di Progetto è responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività degli operatori del servizio affidato:

- partecipa agli incontri di coordinamento presso il Settore Servizi Sociali, l'ASL e le agenzie educative;
- concorda con il Settore la programmazione e l'organizzazione delle attività;
- assicura la partecipazione del personale alle eventuali riunioni convocate dal Settore Servizi Sociali;
- si rende tramite con gli operatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore;
- effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte degli operatori e interviene in caso di irregolarità;
- trasmette al Settore la documentazione relativa alla rilevazione delle presenze e al pagamento delle prestazioni agli operatori dei servizi di base e a quelli delle attività di laboratorio, rispettando le scadenze;
- trasmette al Settore una relazione semestrale, ovvero ogniqualvolta il Comune o l'Affidatario ne ravvisino l'esigenza, sull'andamento della gestione del servizio, comprensiva dell'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso al servizio, suddivisi nelle diverse articolazioni del medesimo.

**L'elenco nominativo** completo del Personale ed i relativi curricula dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante prima dell'aggiudicazione definitiva del Servizio (vd art. 6.2.2 del presente Capitolato). L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Qualora l'operatore dovesse rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell'utente o dovesse con il suo comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell'Ente chiederne la sostituzione.

### **Clausola sociale (art. 50 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)**

Per assicurare la continuità del servizio e promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015 impegnandosi ad assumere prioritariamente il personale regolarmente e

continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

#### **Art. 9 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale impiegato per il servizio in oggetto, in quanto svolto in regime di appalto, deve esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità di ciascun lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 10 - TIROCINIO, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO**

Il soggetto aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire all'Ente Appaltante l'elenco dei volontari presenti nel centro e garantire idonea copertura assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario può provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti e a carico del soggetto medesimo.

Il soggetto aggiudicatario può inoltre valorizzare il contributo delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 e del DPCM 30/03/2001, anche mediante la stipula di convenzioni che disciplinino la tipologia delle prestazioni volontarie eseguite, nonché le modalità di rimborso delle spese coerenti con le caratteristiche di gratuità e solidarietà.

#### **ART. 11 –OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, si impegna senza eccezione alcuna a:

- dar corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- partecipare agli incontri tecnici del Settore Servizi Sociali ed ogni altra iniziativa di interesse promossa dal Comune di Chioggia;
- fornire una relazione semestrale sull'andamento dei Servizi. La relazione dovrà contenere tutti i dati dai quali possa desumersi il rispetto del capitolato e la regolarità della gestione. Il Comune di Chioggia potrà comunque richiedere e ottenere qualsiasi altro elemento integrativo necessario per le suddette valutazioni;
- osservare verso i propri addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a proprio carico di tutti gli oneri relativi;
- applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000;
- a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA' del 07/09/2014 sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto recepito con deliberazione giunta n. 238/2015;
- riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

## **ART. 12 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE**

Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione del contratto.

La vigilanza sui servizi svolti dall'appaltatore compete al Committente per tutto il periodo dell'appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno alla attività degli Enti spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

Il monitoraggio sull'andamento del servizio è affidato al Committente, il quale potrà misurare la qualità percepita da parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa. Può essere utilizzato, a tale scopo, un questionario relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni svolte e fornire informazioni ed elementi utili al miglioramento del servizio nel suo complesso.

## **ART. 13 - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)**

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" —D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza in quanto, come chiarito con determinazione ANAC n. 3/2008, trattasi di servizio di natura intellettuale, anche se effettuato presso la stazione appaltante, per cui non sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.

## **ART. 14 — TUTELA DELLA PRIVACY**

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

La ditta aggiudicataria e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'appaltatore o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune di Chioggia non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Chioggia contestualmente alla presentazione del rendiconto dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'onere, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

- soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D\_lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- trasferire tempestivamente al Comune di Chioggia con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

## **ART. 15 — PAGAMENTI E CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo complessivo spettante alla Ditta è determinato dal prezzo risultante dal ribasso sull'importo a base d'asta, da suddividere in fatture mensili per ciascun mese di effettivo servizio durante tutto il periodo dell'appalto.

Le fatture mensili, intestate a Comune di Chioggia/Servizi Sociali – Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Inoltre, dovranno:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).

**Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da un riepilogo riportante il numero delle ore effettuate per ciascun operatore impiegato**, come specificati nel documento "Relazione tecnico-illustrativa" approvato in relazione al presente appalto

Il Comune, dopo la stipula del contratto, si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente Capitolato a carico della Ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

#### **Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. la ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verificherà che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 3, c.8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art.3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 17 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della Ditta aggiudicataria, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, come previsto all'art. 106, c.1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà tale revisione; in caso di mancanza della pubblicazione dei menzionati costi standard, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi simili, oltre che indice FOI (famiglie operai-impiegati) elaborato dall'ISTAT.

#### **ART. 18 — INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della

progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 8 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da euro 500,00 a euro 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità dell'irregolarità riscontrata.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata. Successivamente, o per cumulo di infrazioni, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso La ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

#### **ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente e nelle ulteriori seguenti circostanze:

1. per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
2. per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
3. per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
4. per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
5. per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
6. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
7. per reiterati inadempimenti;
8. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
9. violazione da parte della Ditta delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento del Comune di Chioggia", adottato con D.G. n. 6/2014, la cui applicazione è estesa anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, ai soggetti affidatari di beni o servizi nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 2 del "Codice Nazionale di Comportamento", codici che pur non essendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Chioggia all'indirizzo [www.chioggia.org](http://www.chioggia.org);
10. a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità del 07/09/14 recepito con deliberazione giunta n. 238/2015.
11. nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
12. mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice;
13. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A.R., con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Nei suddetti casi di risoluzione, la ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato rivestano carattere d'imminente gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto, ad introitare la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando all'appaltatore le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti.

Inoltre, le parti convengono la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con comunicazione formale, nelle seguenti ipotesi:

- a) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- c) nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

#### **Art. 20 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA**

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **ART. 21 — RECESSO**

Il Comune di Chioggia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 109, co. 3, del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Chioggia

In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

#### **ART. 22 — ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Chioggia, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 23 — OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi - modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà

dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Chioggia.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

#### **Art. 24 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, secondo le modalità previste all'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà presentare una **garanzia definitiva** nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 25 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SPESE RELATIVE**

Dopo l'aggiudicazione, la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta relativamente al possesso dei requisiti previsti.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto (scritturazione, bolli, registrazione del contratto), ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto (assicurazioni, costituzioni di cauzioni, ...) saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno sempre a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune di Chioggia.

#### **Art. 26 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 23;
- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 24;

#### **Art. 27 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 28 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL'INCARICO**

I servizi oggetto del presente capitolato sono da intendersi unici e inscindibili in quanto, essendo rivolti a minori che necessitano di particolare tutela, richiedono continuità di riferimento negli interventi e una specifica preparazione professionale (art. 142, comma 5-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

E' necessario quindi garantire l'unicità del soggetto affidatario in ogni fase della predisposizione e gestione dei progetti individualizzati in equipe multi-professionale.

E' fatto dunque divieto al Soggetto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte i servizi, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva ogni altra iniziativa per il risarcimento del danno.

E' fatto inoltre divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .

#### **Art. 29 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'espletamento del servizio saranno deferite al Foro di Venezia ed è escluso l'arbitrato.

#### **Art. 30 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE**

Il presente appalto è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti. La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale e nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui sopra.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal documento "Relazione tecnico-illustrativa" approvato in relazione al presente appalto;
- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal progetto presentato in sede di gara il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

#### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

art. 15 – Pagamento dei corrispettivi

art. 17 – Adeguamento del corrispettivo

art. 18 – Inadempienze e penalità

art. 19 – Risoluzione del contratto

art. 20 – Scorrimento graduatoria di gara

art. 21 – Recesso

art. 22 – Esecuzione in danno

art. 24 – Garanzia provvisoria e definitiva

art. 26 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

art. 27 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della Ditta

art. 28 – Cessione e subappalto dell'incarico

art. 29 – Controversie